

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

17 ottobre 2000

nel procedimento C-114/99 [domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour administrative d'appel di Nancy (Francia)]: Roquette Frères SA e Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ⁽¹⁾

(«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all'esportazione — Cereali — Presupposti per la concessione — Trasformazione in un prodotto atto ad essere reimportato nella Comunità»)

(2000/C 372/01)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-114/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Cour administrative d'appel di Nancy (Francia), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Roquette Frères SA e Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente di Sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 17 ottobre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, dev'essere interpretato nel senso che il pagamento di una restituzione all'esportazione non può essere subordinato all'onere di produrre prove supplementari atte a dimostrare che è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d'importazione un prodotto che ha subito in tale paese una trasformazione ritenuta sostanziale, per essere stato usato in modo irreversibile nella fabbricazione di un altro prodotto che, a sua volta, può essere riesportato nella Comunità.

⁽¹⁾ GU C 188 del 3.7.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

19 ottobre 2000

nelle cause riunite C-15/98 e C-105/99: Repubblica italiana e Sardegna Lines — Servizi Marittimi della Sardegna SpA contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti della Regione Sardegna al settore della navigazione in Sardegna — Lesione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri Motivazione»)

(2000/C 372/02)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-15/98 e C-105/99, Repubblica italiana (agenti: professor U. Leanza, assistito dal signor P. G. Ferri)

(C-15/98) Sardegna Lines Servizi Marittimi della Sardegna SpA, con sede in Cagliari, rappresentata dagli avv.ti F. Caruso, U. Iaccarino, B. Carnevale e C. Caruso, del foro di Napoli, con domicilio eletto in Bruxelles presso l'avv. F. Caruso, 2 A, rue Van Moer (C-105/99) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor D. Triantafyllou e dalla signora S. Dragone), avente ad oggetto l'annullamento, nelle cause C-15/98 e C-105/99, della decisione della Commissione 21 ottobre 1997, 98/95/CE, relativa a taluni aiuti concessi dalla Regione Sardegna (Italia) alle imprese di navigazione in Sardegna (GU 1998, L 20, pag. 30), e, nella causa C-15/98, della lettera 14 novembre 1997 con cui la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana la sua decisione di avviare la procedura di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) relativamente ad aiuti agli armatori (prestiti/leasing a condizioni agevolate per l'acquisto, la conversione e la riparazione di navi): modificazione del regime di aiuti oggetto del caso C 23/96 (ex NN 181/95) (GU C 386, pag. 6), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet (relatore) e signora F. Macken, giudici, avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 19 ottobre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso della Repubblica italiana rivolto contro la lettera 14 novembre 1997, con cui la Commissione le ha comunicato la sua decisione di avviare la procedura di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) relativamente ad aiuti agli armatori (prestiti/leasing a condizioni agevolate per l'acquisto, la conversione e la riparazione di navi): modificazione del regime di aiuti oggetto del caso C 23/96 (ex NN 181/95), è irricevibile.
- 2) La decisione della Commissione 21 ottobre 1997, 98/95/CE, relativa a taluni aiuti concessi dalla Regione Sardegna (Italia) alle imprese di navigazione in Sardegna è annullata.
- 3) Nella causa C-15/98, la Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno ciascuna le proprie spese.
- 4) Nella causa C-105/99, la Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

(¹) GU C 94 del 28.3.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

19 ottobre 2000

nella causa C-216/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(«Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 95/59/CE — Art. 9 — Prezzo minimo — Tabacchi lavorati»)

(2000/C 372/03)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-216/98, Commissione delle Comunità europee (agenti: signora M. Condor-Durande e signor E. Traversa) contro Repubblica ellenica (agenti: signor P. Mylonopoulos e signora N. Dafniou), avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che la Repubblica ellenica, avendo adottato e mantenendo in vigore norme di legge che prevedono la fissazione mediante decreto ministeriale dei prezzi minimi di vendita al minuto dei tabacchi lavorati, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40), la Corte (Sesta Sezione) composta dai signori J.-P. Puissochet, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, R. Schintgen, e dalla signora F. Macken (relatore), giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 19 ottobre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Avendo adottato e mantenendo in vigore norme di legge che prevedono la fissazione mediante decreto ministeriale dei prezzi minimi di vendita al minuto dei tabacchi lavorati, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.

- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 258 del 15.8.1998.